Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 7 giugno 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. 451.

Modificazioni alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257.

VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 26 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 7 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Potrà farsi luogo su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'articolo 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'Arma ed alla Nazione.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il RE IMPERATORE con particolareggiata relazione da parte del Ministro per l'aeronautica.

Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge, purchè l'ufficiale sia compreso nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità l'eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

A) *Sottotenenti e tenenti*:

— nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti ed al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

— nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

— nel primo ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica od al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori*:

— nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

— nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

— nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

C) *Tenenti colonnelli*:

— nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

— nel primo nono se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico od al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

— nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

D) *Colonnelli*:

— nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

— nel primo quarto se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

E) *Ufficiali generali*:

— nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

— nel primo quarto se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico

Il computo per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo è effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra, verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente.

Se, per effetto di tale spostamento l'ufficiale venga a trovarsi o si trovi già compreso nei limiti per la inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità di cui al seguente articolo 69, dovrà essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento ».

Art. 2.

L'art. 28 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 9 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità la eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

A) *Tenenti*:

— nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

— nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

— nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

— nel primo ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori*:

— nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

— nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

— nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

— nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 49 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, modificato con la legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente.

« I limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno in ogni caso determinati in modo da includervi gli ufficiali che al momento della determinazione si trovino compresi:

a) nel primo terzo del ruolo organico in vigore per il rispettivo grado se ufficiali generali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;

b) nel primo quarto se colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;

c) nel primo quinto se tenenti colonnelli del ruolo naviganti e del ruolo servizi dell'Arma aeronautica e del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

d) nella prima metà se ufficiali generali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico.

Nel computo di cui sopra verrà calcolata come unità l'eventuale frazione e i limiti anzidetti saranno aumentati di tante unità quante saranno le vacanze organiche esistenti nei gradi superiori ».

Art. 4.

Il 3° comma dell'art. 96 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 24 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado e indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purchè l'ufficiale si trovi compreso nelle aliquote di cui al precedente art. 26, calcolate sulla consistenza effettiva del proprio ruolo e grado ».

Resta fermo, tuttavia, il disposto dell'art. 93, primo e ultimo comma.

Art. 5.

Il 5° comma dell'art. 97 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'art. 25 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari a:

A) *Sottotenenti e tenenti*:

— un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

— un ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori*:

— un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

— un ottavo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

C) *Tenenti colonnelli*:

— un decimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

— un ottavo se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

D) *Colonnelli*:

— un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

— un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

E) *Ufficiali generali*:

— un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

— un terzo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

— del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiali in servizio permanente effettivo) o della consistenza effettiva del ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo) calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo il computo sarà effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti l'anzianità del pari grado che lo verrà a seguire.

Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli.

Se per effetto dello spostamento di cui sopra l'ufficiale non consegua la promozione ma venga a trovarsi, o si trovi già, compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente art. 69, dovrà essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento ».

Art. 6.

Resta fermo quanto disposto con l'art. 32 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

Sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I territori i cui confini sono delimitati nella allegata carta, vidimata, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 2.

Dei territori di cui all'art. 1, quelli confinanti con la provincia di Fiume, le Isole di Veglia e Arbe e le altre minori appartenenti alle circoscrizioni delle isole predette sono aggregati alla provincia di Fiume.

Art. 3.

Gli altri territori e le altre isole della Dalmazia di cui all'art. 1, costituiscono, insieme con l'attuale provincia di Zara, il Governatorato della Dalmazia che comprenderà le provincie di Zara, Spalato e Cattaro. Le circoscrizioni delle provincie dalmate saranno stabilite con decreto Reale, il quale determinerà anche le competenze del Governatore e i suoi rapporti con i Prefetti delle dette Provincie. Il Governatore risiederà a Zara e sarà alle dirette dipendenze del DUCE, Capo del Governo.

Art. 4.

Ai comuni di Spalato e di Curzola sarà dato un ordinamento amministrativo speciale.

Le norme relative saranno emanate con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di intesa con gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori di cui all'art. 1 lo Statuto e le altre leggi del Regno, e a emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e in particolare con gli ordinamenti che saranno stabiliti per i comuni di Spalato e di Curzola ai sensi dell'art. 4.

Art. 6.

Fino a nuove disposizioni restano in vigore nei territori di cui all'art. 1 i provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione, ad eccezione di quelli rispondenti ad esigenze militari.

Il Governatore della Dalmazia e il Prefetto della provincia di Fiume eserciteranno nei territori di cui all'art. 1 compresi nella rispettiva circoscrizione, le attribuzioni già devolute ai Commissari civili dai provvedimenti predetti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 41. — MANCINI

N.B. — La carta di cui all'art. 1 sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 7 giugno 1941-XIX, n. 453.

Circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro e attribuzioni del Governatore della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali delle province di Zara, Spalato e Cattaro risultano dagli allegati al presente decreto, vidimati, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 2.

Il Governatore della Dalmazia alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ne attua le direttive generali per l'assetto amministrativo economico e sociale dei territori delle tre Provincie.

Art. 3.

Il Governatore:

a) esercita nel territorio della Dalmazia le attribuzioni del Governo centrale per quanto riguarda tutti i servizi civili, governativi e locali;

b) assicura l'unità dell'indirizzo politico ed il coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre Autorità delle tre Provincie;

c) sottopone al DUCE, Capo del Governo, le proposte per la graduale estensione dello Statuto e delle altre leggi del Regno al territorio della Dalmazia, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

d) provvede, con proprie ordinanze, nelle materie per le quali non siano ancora entrate in vigore nel territorio della Dalmazia le leggi del Regno;

e) corrisponde coi Ministri e con le altre Autorità del Regno per gli affari riguardanti la Dalmazia.

Art. 4.

I Prefetti esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Art. 5.

Il Governatore è coadiuvato da un Segretario generale, scelto fra funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° e nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE.

Art. 6.

Il Governatore provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite col R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore e sentito il Ministero delle finanze.

Art. 7.

In relazione alle attribuzioni stabilite nella lettera a) dell'art. 3 saranno fatte assegnazioni speciali, nelle forme di legge, nei bilanci della spesa dei singoli Ministeri.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'ordinamento delle entrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 43. — MANCINI

N.B. — Gli allegati di cui all'art. 1 saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1941-XIX, n. 454.

Mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, che costituisce la provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni, nel territorio della provincia di Lubiana hanno vigore i provvedimenti richiamati nel primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

L'Alto Commissario per la provincia esercita le attribuzioni già devolute ai Commissari civili dai provvedimenti predetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 455.

Varianti alle vigenti norme relative al personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 27 dicembre 1934-XIII, n. 2162, e 13 luglio 1939-XVII, n. 1234, concernenti il personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di agente tecnico sono conferiti agli uscieri capi ed uscieri prescelti dal Consiglio di amministrazione fra il personale subalterno dei predetti gradi addetto ai servizi automobilistici dell'Amministrazione aeronautica.

Gli agenti tecnici provenienti dagli uscieri sono collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado; quelli provenienti dagli uscieri capi sono collocati allo stipendio del nuovo grado corrispondente all'anzianità da loro posseduta nel ruolo di usciere capo, conservando, se più favorevole, il trattamento economico precedentemente goduto.

L'ordine secondo il quale sarà effettuato il collocamento nel grado di agente tecnico del personale subalterno prescelto come sopra verrà stabilito secondo l'anzianità risultante nei gradi di provenienza.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 3, comma 1, del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1234.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 34. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 maggio 1941-XIX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Maiorino e riconoscimento della qualità medesima al fascista Cesare Augusto Carnazzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Maiorino quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Aosta;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Carlo Maiorino cessa dalla carica di segretario federale di Aosta — restando a disposizione del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista quale segretario federale « comandato » — e viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Aosta il fascista Cesare Augusto Carnazzi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Carlo Maiorino è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale segretario federale « comandato » — e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista — cessando per la carica di segretario federale di Aosta.

Al fascista Cesare Augusto Carnazzi è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualità di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Aosta, e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1941-XIX.

Disposizioni per la denunzia, a fine di accertamento, del granoturco, dell'avena, della segale e dell'orzo sgranati o trebbiati a macchina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta la necessità di un rigoroso accertamento, ai fini del controllo statistico della produzione del granoturco, dell'avena, della segale e dell'orzo, delle quantità di tali cereali che vengano sgranate o trebbiate a macchina;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque eserciti la trebbiatura a macchina dell'avena, della segale e dell'orzo o la sgranatura a macchina del granoturco, sia sui fondi propri che sui fondi altrui, ha l'obbligo di denunciare, entro 10 giorni dalla avvenuta trebbiatura o sgranatura, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale detti cereali sono stati coltivati, la quantità di segale, orzo e avena trebbiata e quella di granoturco sgranata e le generalità del conduttore del fondo da cui tali prodotti provengono, all'uopo riempiendo e firmando apposite bollette di denuncia.

Art. 2.

Chiunque sottopone i cereali di cui all'art. 1 a trebbiatura o sgranatura, è tenuto a dichiarare al conducente della macchina, oltre la denominazione del fondo e le altre indicazioni atte ad individuarlo, l'estensione del terreno seminato ai cereali oggetto di denuncia, controfirmando la bolletta di denuncia di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Presso ogni macchina trebbiatrice di avena, segale e orzo e presso ogni macchina sgranatrice di granoturco, dovranno esser tenuti, a cura del conducente, appositi bollettari a madre e figlia — uno per ciascuno dei cereali soggetti a rilevazione — forniti, dietro pagamento, dall'Istituto centrale di statistica e vidimati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per la registrazione dei dati e delle notizie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, non appena terminate le campagne di trebbiatura e sgranatura di ciascuno dei cereali di cui all'art. 1, procederanno all'elaborazione ed alla riepilogazione dei dati contenuti nelle bollette di denuncia, secondo le norme che verranno comunicate dall'Istituto centrale di statistica, al quale dovranno essere inviati i dati riepilogativi provinciali.

Art. 5.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del combinato disposto del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stata pubblicata la graduatoria per il personale del Ministero di grazia e giustizia e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1941-XIX.

(2258)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 28 maggio 1941-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postelegrafica di Castelbianco, in provincia di Genova, di recente istituzione.

(2248)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 124.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58597 — Data: 10 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Dotta Paolo fu Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 26 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Mazzola Mariano di Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data: 26 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Mazzola Mariano di Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3049 — Data: 27 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia — Intestazione: Vezzosi Mario fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7528 — Data: 14 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: D'Angelo Fedele fu Angelo-Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2659 — Data: 24 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Treviso — Intestazione: Lorenzon Achille fu Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 30 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Grigi Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1782 — Data: 10 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Conti Ines di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6810 — Data: 24 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Tiso Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 9 settembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Carboni Giuseppe fu Gavino — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6463 — Data: 25 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Pasini Mario di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19529 — Data: 11 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Comis Pasqualina di Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19522 — Data: 8 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Comis Grazia fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 26 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo — Intestazione: Paolucci Emilio fu Marco — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5148 — Data: 18 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Pomes Teodoro fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data: 15 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Savona — Intestazione: Cassa di risparmio di Savona — Titoli del Debito pubblico: n. 3 titoli redimibile 5 per cento, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61161-61173 — Data: 24 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rito Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 8900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1237 — Data: 3 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Ferro Francesco fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1909)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo di certificato di Rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

L'avvocato Nicola Sigismondi fu Alfredo, domiciliato a Roma in via Crescenzio n. 43, ha denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta, per la rata semestrale 1° luglio 1941 di lire 670 relativa alla Rendita 5 % (1935) n. 176269 di annue lire 1340 a favore di Colarossi Antonietta fu Rosolino, moglie di Scioli Alfredo, domiciliato a Castelfrentano (Chieti), vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto, alla scadenza, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	148214	115,50	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Giacomo - Bartolomeo - Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1902)	35666	500,50	Treves Umberto o Donato Umberto fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre Treves Elisa fu Samuel, ved. Treves, dom. a Torino, con usufrutto a Treves *Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Treves *Bella-Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vita-Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	340658	80,50	Laudano *Teresina* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.	Laudano *Maria-Teresa* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Michele-Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	556925	175 —	Noziglia *Maddalena* fu Giacomo, nubeli, dom., in Zoagli (Genova).	Noziglia *Angela vulgo Maddalena* fu Giacomo, nubile, dom. in Zoagli (Genova).
Id.	717527	397 —	Riesch Edoardo fu Ugo, dom. a Firenze, con usufrutto a Liccioli *Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze.	Come contro, con usufrutto a Liccioli *Maria-Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze.
B. Tesoro 1949	2261 serie A 2265 serie A 2267 serie A 2277 serie A	Capitale 15.000 — 20.000 — 2.000 — 62.000 —	Ballini *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Ester fu Angelo vedova Ballini, dom. a Lodi (Milano).	Ballini *Teresa-Carla-Giuseppina* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	1411	100 —	Ricca *Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).	Ricca *Angelo-Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).
Rendita 5 %	137396	65 —	Maccagno *Antonio* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Monasterolo di Savigliano (Cuneo).	Maccagno *Antonino* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	35188	140 —	*Di* Acetis Giacinto di *Giusino*, dom. a New York.	*De* Acetis Giacinto di *Giustino*, dom. a New York.
Id.	450898	94,50	Clerici Attilio, Anna detta Annina, Luigi e Lino fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Matilde* fu Michele vedova Clerici, dom. a Milano.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde* detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	450899	24,50	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Matilde* fu Michele, vedova Clerici Achille, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde* detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	197270 346840	752,50 126 —	Calabrese Teresa di *Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.
Id.	343426	133 —	Calabrese Teresa di *Antonio-Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1 34)	179231	31,50	Zanazzi Adelma, *Attilio*, *Cesare*, Amadio e *Giacomo* fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Calafassi Angela fu Francesco ved. Zanazzi, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).	Zanazzi Adelina, *Attilio-Cesare* e Amadio fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Galafassi Angela fu Francesco ved. di Zanazzi, e *Galafassi Giacomo di Angela, minore sotto la tutela legale della sopràdetta madre Galafassi Angela fu Francesco*, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).
Rendita 5 %	24173	2.605 —	Mattarelli *Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco vincolato d'usufrutto.	Mattarelli *Natale-Felice-Giovanni-Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco, vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 % Id. Id.	282178 454233 765345	381,50 665 — 665 —	Baruffaldi *Itala* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.	Baruffaldi *Brasilia-Itala-Amalia* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe fu Guido, domiciliata in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *nubile*, domiciliata in Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Elisa fu Bartolomeo ved. Cicoletti*, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	157257	350 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo*, ved. Fassi, dom. in Asti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni*, ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157256	350 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Id.	157258	115 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo* ved. Fassi, dom in Asti.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni* ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157259	115 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.
Id.	99225	2.910 —	Cimino *Vittorio*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Bugli Maria vedova Cimino, dom. a Portici (Napoli).	Cimino *Vittoria*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori, ecc. come. contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714518	35 —	Castello Giovanna di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pianetto fraz. del comune di Valprato (Torino), con l'usufrutto a Franchino *Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.	Come contro, con l'usufrutto a Franchino, *Maria-Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.
P. R. 3,50 % (1934)	50642	31,50	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Teresa* fu Evangelista vedova Ravanelli, dom. in Seriate (Bergamo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Teresa*.	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa* fu Evangelista, ecc., vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa*.
P. R. 3,50 %	63738	31,50	Bötner *Teresina* di Luigi, *nubile*, dom. in Adria (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Adria (Rovigo)
Id.	118296	164,50	Bötner *Teresina* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Taglio di Po (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	533277 540298	84 — 133 —	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *nubile*, dom. a Popoli (L'Aquila).	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Popoli (L'Aquila).
Cons. 5 % ora P. R. 3,50	149197 272918	1000 — 700 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Buenos Ayres, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Gaspare* fu Giovanni, dom. a Maissana.	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Buenos Ayres, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Giovanni-Gaspare-Fiorino* fu Giovanni, dom. a Maissana.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % ora P. R. 3,50	172604 85796	2500 — 1750 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Maissana (Genova).	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Maissana (Genova).
P. R. 3,50 %	74799	2103,50	*Giuli* Maria-Virginia di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Paglieta (Chieti).	*Giulii* Maria-Virginia di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Id.	139023	66,50	Simon *Emanuele*, *Giovanni*, Alfredo, Carmela e *Maria* di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Fiumedinisi (Messina).	Simon *Gustavo-Pasquale-Emanuele*, *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria* di Enrico, minori, ecc. come contro.
Id.	176037	112 —	Simon *Giovanni*, Alfredo Carmela e *Maria* di Enrico, minori, ecc. come sopra.	Simon *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria*, minori, ecc. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1860)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 giugno 1941-XIX - N. 123

	Cambio di Compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7675
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,825
Id. 3,50% (1902)	73,70
Id. 3,00% Lordo	52,80
Id. 5,00% (1935)	95,475
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,625
Id. Id. 5,00% (1936)	96,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,575
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,175
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,925
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,775
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1941-XIX - N. 124

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7675
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	77,025
Id. 3,50% (1902)	73,60
Id. 3,00% Lordo	52,90
Id. 5,00% (1935)	95,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,625
Id Id 5,00% (1936)	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,60
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,20
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	97 —
Id. Id 5% Id. 1944	98,80
Id. Id. 5% Id. 1949	99,50

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5
dal 1° al 15 marzo 1941-XIX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Aramengo	B	—	1
Belluno	Belluno	B	1	—
Bergamo	Tòrre Pallavicina	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Pralboino	B	—	1
Cremona	Ticengo	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	Cap	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Gorizia	Salona d'Isonzo	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Castelnovetto	B	—	1
Pistoia	Agliana	B	—	1
Id.	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	—
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Salerno	Salerno	B	—	1
Varese	Cairate	B	—	1
				19
	Carbonchio sintomatico.			
Foggia	Manfredonia	B	—	1
			—	1
	Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Boscomarengo	B	2	—
Id.	Carpeneto	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bormida	B	1	—
Id.	Castelletto d'Erro	B	1	—
Id.	Cerrina	B	—	1
Id.	Cremolino	B	—	1
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Fresonara	B	4	—
Id.	Fubine	B	1	1
Id.	Gavi	B	2	—
Id.	Lerma	B	—	1
Id.	Masio	B	—	2
Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	—	2
Id.	Parodi Ligure	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	1	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B	—	1
Id.	Sarezzano	B	—	1
Id.	Tagliolo Belforte	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Alessandria	Vignole Borbera	B	1	—
Ancona	Sassoferrato	B	—	6
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	2	1
Id.	Cuceglio	B	2	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Fiorano Canavese	B	11	1
Id.	Ponte San Martino	B	10	2
Id.	Settimo Tavagnasco	B	1	2
Id	Strambino Romano	B Cap	1	—
Asti	Asti	B	2	1
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	—	2
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montemagno	B	1	—
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Passerano Marmorito	B	1	—
Id.	Penango	B	—	1
Id.	Rocchetta Tanaro	B	—	2
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Bari	Molfetta	B	1	—
Belluno	Feltre	B	1	—
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	2	1
Id.	Antegnate	B	1	1
Id.	Calvenzano	B	—	3
Id.	Caprino Bergamasco	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	2	3
Id.	Castel Rozzone	BS	—	6
Id.	Centrisola	B	3	4
Id.	Ciserano	B	1	1
Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Curdomo	B	2	2
Id.	Fara d'Adda	B	—	1
Id.	Fontanella	B	2	4
Id.	Fornovo San Giovanni	B	3	7
Id.	Gorlago	B	—	2
Id.	Martinengo	B	2	1
Id.	Osio Sotto	B	—	1
Id.	Pazzanica	B	12	—
Id.	Treviglio	B	1	6
Id.	Vigolo	B	3	3
Bologna	Bologna	B	13	34
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	3
Id.	Molinella	B	2	6
Id.	Persiceto	B	2	1
Id.	Imola	B	14	19
Id.	Budrio	B	6	4
Id.	Granarolo Emilia	B	1	4
Id.	Minerbio	B	1	1
Id.	Argelato	B	1	2
Id.	Medicina	B	3	9
Id.	Castenaso	B	4	6
Id.	Bentivoglio	B	4	—
Id.	Castelmaggiore	B	7	8
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Castelguelfo	B	3	5
Id.	Ozzano Emilia	B	13	3
Id.	Gaggio Montano	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	2	2
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Id.	Dozza	B	4	2
Id.	Sala Bolognese	B	1	2
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Bologna	Fontanelice	B	2	1
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Casal Fiumanese	B	3	2
Id.	Calderara di Reno	B	—	4
Id.	Casalecchio di Reno	B	—	5
Id.	Malalbergo	B	—	3
Id.	Monte San Pietro	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	1
Id.	Tossignano	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	5	73
Id.	Silandro	B	1	19
Id.	Laines	B	2	10
Id.	Prato Stelvio	B	1	1
Id.	Castelbello	B	—	3
Id.	Nalles	B	—	4
Id.	San Genesio	B	—	1
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Alfianello	B	—	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Desenzano Garda	B	—	1
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	2
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Paratico	B	1	—
Id.	Pedergnaga Oriano	B	2	—
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Remedello	B	—	3
Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Id.	Toscolano	B	1	—
Id.	Zone	B	2	—
Como	Anzano	B	16	—
Id.	Ballabio	B	1	—
Id.	Barzago	B	[illegible]	—
Id.	Barzanò	B	14	32
Id.	Bregnano	B	7	2
Id.	Brenna	B	—	1
Id.	Bulciago	B	7	2
Id.	Cabiate	B	1	—
Id.	Cantù	B	25	1
Id.	Canzo	B	—	2
Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Cassago	B	20	2
Id.	Castello	B	7	1
Id.	Civenna	B	—	3
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Colle Brianza	B	5	—
Id.	Costa Masnaga	B	3	2
Id.	Erba	B	3	1
Id.	Figino	B	3	—
Id.	Fino Mornasco	B	10	—
Id.	Galbiate	B	1	1
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	2
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	3	2
Id.	Lurago Erba	B	19	1
Id.	Longone Segrino	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Como	Malgrate	B	—	1
Id.	Mandello	B	5	—
Id.	Mariano Comense	B	7	—
Id.	Missaglia	B	—	3
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Monticello	B	—	3
Id.	Olgiate Calco	B	4	2
Id.	Olginate	B	1	—
Id.	Osnago	B	13	1
Id.	Paderno	B	11	3
Id.	San Fermo	B	1	—
Id.	Santa Maria di Rovagnate	B	27	1
Id.	Senna	B	6	—
Id.	Tremezzina	B	10	—
Id.	Turate	B	33	1
Id.	Verderio Superiore	B	4	—
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Capergnanica	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	—	3
Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Grumello Cremonese	B	1	—
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	3	4
Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Id.	Rivolta D'Adda	B	—	2
Id.	San Daniele Ripa Po	B	1	—
Id.	Sergnano	B	1	—
Id.	Sesto Cremonese	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	1
Cuneo	Alba	B	3	1
Id.	Busca	B	4	3
Id	Enna	B	1	—
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Guarene	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montà	B	—	2
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Sanfronte	B	1	—
Id.	Tarantasca	B	2	1
Id.	Venasca	B	—	2
Id.	Villafalletto	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	3
Id.	Berra	B	—	2
Id.	Bondeno	B	—	3
Id.	Copparo	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	6
Id.	Jolanda di Savoja	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	4	1
Id.	Borgo San Lorenzo	B	1	5
Id.	Calenzano	B	2	8
Id.	Cerreto Guidi	B	—	4
Id.	Empoli	B	2	2
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	17	6
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Fucecchio	B	2	—
Id.	Montelupo Fiorentino	B	1	—
Id.	Scandicci	B	2	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Firenze	Vicchio	B	1	3
Id.	Vinci	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	3	—
Id.	Matteria	B	7	—
Forlì	Castrocaro	B	—	1
Id.	Cesenatico	B	1	—
Id.	Coriano	B	—	2
Id.	Forlì	B	3	2
Id.	Gambettola	B	—	1
Id.	Riccione	B	2	—
Id.	Rimini	B	3	2
Genova	Busalla	B	1	—
Id.	Campoligure	B	2	—
Id.	Campomorone	B	10	—
Id.	Cogoleto	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Genova	B	19	6
Id.	Lumarzo	B	4	—
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	Ronco Scrivia	B	10	—
Id.	Rossiglione	B	2	—
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Gorizia	Oparchiasella	B	12	1
Livorno	Campo nell'Elba	B	—	1
Id.	Castagneto Carducci	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Livorno	B	2	—
Id.	Portoferraio	B	—	2
Id.	Id.	B	—	3
Id.	Portolongone	B	—	1
Lucca	Altopascio	B	—	2
Id.	Capannori	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Macerata	San Severino Marche	B	2	5
Id.	Tolentino	B	1	2
Id.	Camerino	B	2	1
Id.	Cessapalombo	B	1	1
Id.	Caldarola	B	—	1
Mantova	Asola	B	—	1
Id.	Bozzolo	B	3	15
Id.	Castelgoffredo	B	—	3
Id.	Commessaggio	B	2	—
Id.	Curtatone	B	—	2
Id.	Dosolo	B	2	3
Id.	Gazzuolo	B	—	2
Id.	Giudizzolo	B	1	—
Id.	Gonzaga	B	—	2
Id.	Motteggiana	B	1	1
Id.	Pomponesco	B	—	2
Id.	Porto Mantovano	B	—	1
Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Sabbioneta	B	1	2
Id.	Sermide	B	1	2
Id.	Viadana	B	9	3
Id.	Volta Mantovano	B	4	2
Milano	Aicurzio	B	—	1
Id.	Bertonico	B	1	—
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Borgo Littorio	B	2	—
Id.	Bresso	B	2	—
Id.	Bubbiano	B	1	—
Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Casal Pusterlengo	B	3	1
Id.	Cinisello Balsamo	B	1	—
Id.	Codogno	B	1	—
Id.	Corbetta	B	—	2
Id.	Cornate d'Adda	B	1	—
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Milano	Grezzago	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	1	—
Id.	Lentate sul Seneso	B	1	—
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	—	3
Id.	Magnago	B	1	—
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Merlino	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Misinto	B	1	—
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Muggiò	B	—	1
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Ossona	B	1	—
Id.	Parabiago	B	1	2
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Renate Veduggio	B	2	—
Id.	Rescaldina	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	—
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	B	2	—
Id.	San Rocco al Porto	B	1	—
Id.	Somaglia	B	1	1
Id.	Settala	B	2	—
Id.	Trezzano Rosa	B	1	—
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Id.	Vimodrone	B	—	1
Id.	Zelobuonpersico	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	3
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	3
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	—	6
Id.	Finale Emilia	B	—	3
Id.	Fiorano Emilia	B	1	1
Id.	Formigine	B	10	4
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Modena	B	4	4
Id.	Montese	B	2	—
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Id.	San Possidonio	B	—	2
Id.	Sassuolo	B	3	3
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Agrate Conturbia	B	1	—
Id	Borgomanero	B	—	1
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Castelletto Sopra Ticino	B	2	—
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Suno	B	6	—
Padova	Abano	B	1	—
Id.	Arzegrande	B	—	3
Id.	Borgoricco	B	2	—
Id.	Brugine	B	2	—
Id.	Cadoneghe	B	—	1
Id.	Campodarsego	B	5	—
Id.	Camposampiero	B	1	—
Id.	Casale di Scodosia	B	1	—
Id.	Castelbaldo	B	9	—
Id.	Cittadella	B	1	1
Id.	Curtarolo	B	—	1
Id.	Legnaro	B	3	3
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Lozzo Atestino	B	2	—
Id.	Massanzago	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Padova	Merlara	B	3	—
Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Ospedaletto	B	2	—
Id.	Padova	B	5	2
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	10	1
Id.	Piove di Sacco	B	1	6
Id.	Ponso	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	—	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	3
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	1
Id.	Santa Margherita d'Adige	B	—	[illegible]
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	[illegible]	—
Id.	Selvazzano	B	5	—
Id.	Teolo	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	10	2
Id.	Urbana	B	—	5
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Vigonza	B	[illegible]	—
Id.	Villanova	B	[illegible]	—
Parma	Busseto	B	—	7
Id.	Colorno	B	[illegible]	1
Id.	Cortile	B	—	5
Id.	Felino	B	—	1
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Mezzani	B	—	3
Id.	Neviano degli Arduini	B	—	1
Id.	Parma	B	1	—
Id.	Pellegrino	B	—	1
Id.	Polesine	B	30	23
Id.	Roccabianca	B	—	6
Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	B	6	9
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	1	1
Id.	Sissa	B	—	2
Id.	Sorbolo	B	—	3
Id.	Tizzano Val Parma	B	—	1
Id.	Torrile	B	1	1
Id.	Vigatto	B	—	1
Pavia	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castel d'Agogna	B	3	—
Id.	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Ceretto	B	2	—
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Fortunago	B	—	1
Id.	Gambolò	B	1	2
Id.	Golferenzo	B	—	2
Id.	Inverno	B	1	—
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Montesegale	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Pometo	B	—	1
Id.	Robbio Lomellina	B	1	—
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Sant'Angelo Lomellina	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Pavia	Santa Maria della Versa	B	—	1
Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	3	—
Id.	Volpara	B	—	1
Id.	Zeme	B	1	1
Id.	Zinasco	B	—	1
Pisa	Pisa	B	3	2
Id.	Santa Luce Orciano	B	11	—
Id.	Crespina	B	3	1
Id.	Fauglia	B	2	—
Id.	Montopoli in Val d'Arno	B	1	1
Id.	San Giuliano	B	4	2
Id.	Pontedera	B	3	11
Id.	San Miniato	B	4	2
Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	4	2
Id.	Santa Croce Sull'Arno	B	8	4
Id.	Santa Maria a Monte	B	1	4
Id.	Bientina	B	4	7
Id.	Buti	B	1	—
Id.	Lorenzana	B	3	—
Id.	Cascina	B	8	7
Id.	Ponsacco	B	—	1
Id.	Lari	B	—	1
Id.	Capannoli	B	—	1
Pola	Capodistria	B	—	1
Id.	Maresego	B	—	1
Id.	Umago	B	—	1
Id.	Villa Decani	B	—	4
Ravenna	Alfonsine	B	—	2
Id.	Cotignola	B	2	17
Id.	Faenza	B	2	4
Id.	Lugo	B	1	5
Id.	Ravenna	B	1	2
Id.	Russi	B	—	1
Id.	Sant'Agata sul Santerno	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	1	6
Id.	Correggio	B	2	7
Id.	Rubiera	B	3	1
Id.	Guastalla	B	5	1
Id.	Bagnolo	B	1	1
Id.	Casalgrande	B	1	4
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	B	1	7
Id.	Ciano d'Enza	B	5	6
Id.	Campagnola Emilia	B	2	—
Id.	San Martino in Rio	B	—	3
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	—	4
Id.	Casina	B	—	2
Id.	Montecchio	B	—	2
Id.	Castellarano	B	—	2
Id.	Gualtieri	B	—	6
Id.	Novellara	B	—	3
Rieti	Cantalupo	B	1	—
Roma	Albano	B	—	1
Id.	Civitavecchia	B	1	1
Id.	Roccapriora	B	—	1
Id.	Rocca di Papa	B	—	1
Id.	Tivoli	B	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
Id.	Roma	B	18	26
Id.	Id.	O	—	1
Rovigo	Badia Polesine	B	6	—
Id.	Bagnolo di Po	B	6	3
Id.	Calto	B	4	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Rovigo	Canaro	B	—	3
Id.	Canda	B	1	—
Id.	Castelguglielmo	B	4	—
Id.	Ceneselli	B	4	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	2	—
Id.	Giacciano con Barughella	B	1	—
Id.	Lendinara	B	2	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	2	3
Id.	Rovigo	B	2	—
Id.	Salara	B	6	—
Id.	Stienta Taglio di Po	B	1	—
Savona	Cengio	B	—	1
Id.	[illegible]ccavignale	B	—	1
Sondrio	Dubino	B	—	1
Torino	Andezeno	B	1	—
Id.	Arignano	B	5	1
Id.	Ovigliana	B	7	—
Id.	Balangero	B	6	—
Id.	Baldissero	B	1	—
Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Bricherasio	B	1	—
Id.	Buriasco	B	1	—
Id.	Cafasse	B	5	—
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Campiglione	B	2	—
Id.	Candiolo	B	1	2
Id.	Carignano	B	7	1
Id.	Castagnole	B	1	—
Id.	Cavour	B	3	1
Id.	Chieri	B	5	—
Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Cumiana	B	6	—
Id.	Druento	B	2	—
Id.	Fiano	B	1	—
Id.	Foglizzo	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Giaveno	B	3	2
Id.	Marentino	B	5	—
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Moriondo	B	2	—
Id.	Nole	B	2	—
Id.	None	B	1	—
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Poirino	B	9	1
Id.	Pralormo	B	8	—
Id.	Rivarolo	B	2	—
Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Robassomero	B	7	—
Id.	San Benigno Canavese	B	3	—
Id.	Sant'Ambrogio di Torino	B	2	—
Id	S. Francesco al Campo	B	4	—
Id.	San Morizio Canavese	B	4	—
Id.	San Mauro Torinese	B	3	—
Id.	Santena	B	3	—
Id.	Torino	B	4	—
Id.	Trana	B	4	—
Id.	Trofarello	B	1	—
Id.	Vaie	B	1	—
Id.	Verolengo	B	2	—
Id.	Verrua Savoia	B	2	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	5	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Torino	Volpiano	B	1	—
Id.	Alpignano	B	—	1
Id.	Pino Torinese	B	—	3
Id.	Piossasco	B	—	3
Id.	Volvera	B	—	1
Id.	Settimo	B	—	1
Trento	Cortaccia	B S	—	5
Id.	Egna	B	—	1
Id.	Magrè	B	—	3
Id.	Montagna	B	—	3
Id.	Valdagno	B	—	2
Id.	Villa Rendena	B	—	4
Trieste	Divaccia San Canziano	B	—	1
Id.	Monrupino	B	1	—
Id.	Muggia	B	11	—
Id.	Tomadio	B	—	2
Id.	Sgonico	B	2	—
Id.	Trieste	B	54	5
Varese	Azzate	B	—	2
Id.	Bessozzo	B	—	3
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	2
Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Caravate	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cocquio Trevisago	B	—	1
Id.	Comabbio	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Leggiuno	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Malgesso	B	—	1
Id.	Monvalle	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Varese	B	—	2
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Campolongo Maggiore	B	9	—
Id.	Camponogara	B	2	—
Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Martellago	B	6	—
Id.	Noale	B	6	—
Id.	Pianiga	B	5	—
Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	5	1
Id.	Scorzè	B	7	—
Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Stra	B	4	—
Id.	Venezia	B	7	—
Vercelli	Buronzo	B	—	1
Id.	Costanzana	B	—	1
Id.	De Sana	B	—	1
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Villata	B	—	1
Verona	Bevilacqua	B	1	—
Id.	Bovolone	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	2	—
Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Cologna Veneta	B	1	1
Id.	Colognola ai Colli	B	3	—
Id.	Fumane	B	—	1
Id.	Isola Rizza	B	1	2
Id.	Legnago	B	—	7
Id.	Minerbo	B	—	5
Id.	Pressana	B	—	2
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Salizzole	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Verona	Sanguinetto	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	2	3
Id.	Sommacampagna	B	2	—
Id.	Valeggio	B	2	1
Id.	Veronella	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Vicenza	Barbarano	B	1	—
Id.	Bassano del Grappa	B	—	1
Id.	Cartigliano	B	—	4
Id.	Longare	B	2	1
Id.	Pojana Maggiore	B	—	2
Id.	Tezze	B	—	1
Viterbo	Sutri	B	—	2
			1337	950
	Malrossino dei suini			
Belluno	Pedavena	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Gorizia	Vipacco	S	1	—
Pola	Grisignana	S	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	S	1	—
Vicenza	Thiene	S	—	1
			3	4
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	2
Id.	Folignano	S	1	—
Bologna	Bologna	S	1	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Novara	Romentino	S	1	—
Padova	Saonara	S	1	—
Pescara	Torre de' Passeri	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	S	—	1
Teramo	Controguerra	S	—	1
Venezia	Campagna Lupia	S	1	—
Viterbo	Monteromano	S	—	1
			7	9
	Farcino criptococcico			
Catania	Licata Eulea	E	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	—	2
Id.	Scordia	E	11	—
Messina	Caronia	E	1	—
Id.	Santo Stefano Camastro	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Mezzojuso	E	4	—
Id.	Palermo	E	12	1
Id.	Partinico	E	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	2
Id.	Locri	E	1	—
Id.	Seminara	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Castel San Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Maiori	E	1	2
Id.	Serre	E	2	1
Siracusa	Lentini	E	2	—
Id.	Pachino	E	1	—
			46	8
	Rabbia.			
Bari	Gravina di Puglia	S	1	—
Modena	Fiorano	Can	—	1
Reggio Calabria	Locri	Can	—	1
	Segue: *Rabbia*			
Roma	Gavignano	Can	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Salerno	Pagani	Can	1	—
Id.	San Gregorio Magno	Can	—	1
Id.	San Rufo	Can	1	—
Id.	Sarno	Can	1	—
			4	5
	Rogna			
Campobasso	Ciorlano	O	3	—
Id.	Fontegreca	O	6	—
Id.	Prata Sannita	O	1	1
Id.	Pratella	O	—	1
Fiume	Fontana del Conte	O	1	—
Id.	Fiume	O	—	1
Foggia	Castelluccio Val Maggiore	E	1	—
Id.	Faeto	E	4	2
Id.	Troia	E	1	—
Forlì	Santa Sofia	E	—	1
Matera	Genzano di Lucania	O	1	—
Id.	Matera	E	1	—
Perugia	Foligno	E	3	—
Rieti	Leonessa	E	8	—
Terni	Alberone	E	2	—
Id.	Baschi	E	1	—
Trento	Cortaccia	E	1	—
Viterbo	Celleno	E	1	—
Id.	Graffignano	E	1	—
Id.	Roceno	E	—	2
Id.	Tuscania	E	1	—
			43	8
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	1	—
Enna	Aidone	O	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	O	1	—
Lecce	Nardò	O C	—	1
			3	2
	Aborto epizootico			
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Bolzano	Vipiteno	B	—	1
Cremona	Rivarolo del Re	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Ravenna	Cotignola	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Scandiano	B	—	1
Id.	Vezzano	B	—	1
Vercelli	Villarboit	B	—	1
			15	4
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	5	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
Ferrara	Ferrara	B	—	6
Gorizia	Salonas d'Isonzo	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	—	1
Id.	Viareggio	B	—	1
			11	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	—	2
Teramo	Teramo	B	—	1
			—	3
	Difterite aviaria			
Ancona	Senigallia	P	5	—
Pescara	Pescara	P	1	—
			6	—
	Colera dei polli			
Ascoli Piceno	Carassai	P	—	1
Catanzaro	Briatico	P	—	160
Id.	Catanzaro	P	—	2
Id.	Cessaniti	P	—	40
Id.	Simeri Crichi	P	—	4
Id.	Vibo Valentia	P	—	22
Id.	Zambrone	P	—	25
Id.	Zungri	P	—	25
Pesaro Urbino	Pennabilli	P	—	5
Id.	Mercatino Conca	P	—	5
Rieti	Rivodutri	P	—	1
Udine	Palmanova	P	—	1
Id.	San Giovanni al Natisone	P	—	2
			—	293
	Peste aviaria			
Firenze	Firenze	P	2	—
Foggia	Casalvecchio di Puglia	P	—	1
Matera	Pisticci	P	1	—
Padova	Campo San Piero	P	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	1	1
Id.	Melito di Porto Salvo	P	—	1
Rovigo	Cantarina	P	8	—
Id.	Donada	P	3	—
Id.	Loreo	P	1	—
Id.	Porto Tolle	P	6	—
Id.	Taglio di Po	P	1	—
Udine	Pozzuolo	P	1	—
Id.	Sacile	P	2	—
Id.	Spilimbergo	P	1	—
			27	4
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Alessandria	P	—	1
Aosta	Castiglion Dora	P	1	—
Id.	Cuorgnè	P	1	1
Id.	Ivrea	P	—	5
Id.	Valperga	P	—	1
Arezzo	Arezzo	P	—	1
Id.	Montevarchi	P	—	6
Id.	Terranova Bracciolini	P	—	4
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Id.	Gorno	P	—	1
Campobasso	Prata Sannita	P	—	1
Ferrara	Ferrara	P	—	1
Id.	Portomaggiore	P	—	1
Foggia	Faeto	P	1	—
Genova	Rapallo	P	1	—
Gorizia	Casteldobra	P	—	2
Id.	Comeno	P	—	6
Id.	Dologno Collio	P	2	—
Id.	Gorizia	P	—	4
Id.	Merna	P	1	—
Id.	San Martino Quisca	P	—	1
Matera	Bernalda	P	—	1
Id.	San Pietro in Gu	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Laringo tracheite infettiva dei polli*			
Perugia	Castiglione del Lago	P	—	2
Id.	Massa Martana	P	—	3
Id.	Perugia	P	—	5
Id.	Nuoro	P	2	—
Siena	San Casciano Bagni	P	23	—
Id.	Radicofani	P	1	1
Terni	Porano	P	—	5
Id.	Terni	P	—	1
Trento	Magrè	P	1	—
Id.	Trento	P	1	—
Udine	Arba	P	6	1
Id.	Artegna	P	—	17
Id.	Attimis	P	—	2
Id.	Campoformido	P	—	1
Id.	Chiusaforte	P	—	2
Id.	Magnano in Riviera	P	—	2
Id.	Resia	P	—	3
Varese	Gallarate	P	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	P	1	—
Id.	Bagnoregio	P	1	—
Id.	Castiglione in Teverina	P	—	1
Id.	Celleno	P	—	1
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Ischia di Castro	P	1	—
Id.	Lubriano	P	1	—
Id.	Tarquinia	P	1	—
Id.	Viterbo	P	—	1
			43	81

RIEPILOGO

dal 1° al 15 marzo 1941-XIX - N. 5

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	15	24	24
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	45	633	2287
4	Malrossino dei suini	6	7	7
5	Peste e setticemia dei suini	11	14	16
6	Farcino criptococcico	6	20	52
7	Rabbia	5	8	9
8	Rogna	10	21	51
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	5	5
10	Aborto epizootico	7	15	19
11	Tubercolosi bovina	4	8	20
12	Diarrea dei vitelli	2	2	3
13	Difterite aviaria	2	2	6
14	Colera dei polli	5	13	293
15	Peste aviaria	7	14	31
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	19	50	129

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1646)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza

In analogia alle disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità comprendenti: maestro direttore di banda, agenti musicanti e interpreti, sottufficiali servizio ordinario situazione al 1° aprile 1941-XIX.

Pertanto gli interessati potranno nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(2247)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna.

Nella seduta tenuta il 24 maggio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna, il cav. Cesare Arangio di Gaspare è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2246)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Nettunia (Roma)

Nella seduta tenuta il 30 maggio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede in Nettunia (Roma), il Consigliere nazionale Giacomo Di Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2245)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII, del DUCE che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9255-5797-4-2-1.3.1, in data 4 marzo 1941, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi, di cui al citato bando, deve essere riservato a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la lettera della stessa Presidenza n. 11734-1173.2.5.9-1.3.1 in data 19 aprile 1941-XIX, con la quale è stato autorizzato il concorso per esami a n. 235 posti, sui 470 compresi nel predetto manifesto del DUCE, di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 235 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 235 posti, sui 470 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda di aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i docu-

menti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando, risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, o che comunque risultino richiamati alle armi potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni, qualora, oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, purchè siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista ed in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qua-

lora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che l'iscrizione non subì interruzione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 del cennato art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere la ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1. Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di volontario è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuta l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi prescindendo dal requisito del limite di età al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

Cav. gr. cr. dott. Vincenzo Rogari, direttore generale, presidente;
Comm. dott. Pietro Todde, ispettore generale, membro;
Comm. dott. Dante Crudele, direttore capo divisione, membro;
Comm. Angelo Cetta, direttore capo divisione, membro;
Comm. dott. Filippo Arturo Ascheri, ispettore compartimentale tasse, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal consigliere cav. dott. Erminio Palma.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo sesto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento, e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, gli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli invalidi dell'attuale guerra e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. e dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, legge 25 settembre 1940, n. 1558, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di 2ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 426,79 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale;
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo;

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile;
2. Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successioni, alle tasse di bollo ed all'Amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;
3. Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4. Nozioni di statistica.

Il Ministro: DI REVEL

(2249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 37 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII, del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 9255-6797-4-2.1.3.1., in data 4 marzo 1941, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi, di cui al citato bando deve essere riservato a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la lettera della stessa Presidenza n. 11734-1175.2.5.9/1.3.1. in data 19 aprile 1941-XIX, con la quale è stato autorizzato il concorso per esami a n. 37 posti, sui 75 compresi nel predetto manifesto del DUCE, di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 37 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, al quale possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 37 posti, sui 75 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana.

I candidati che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo o che comunque risultino richiamati alle armi potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, purchè siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ova l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la

qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, o dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai G.U.F. o alla G.I.L.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quello del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità a cui appartengono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuto l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova del Registro senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

gr. uff. Guglielmo Rajani, ispettore generale, presidente;
gr. uff. dott. Felice Siracusa, direttore capo divisione, membro;
cav. dott. Carlo Zamparelli, capo sezione, membro;
cav. dott. Alfonso Romano, capo sezione, membro;
cav. uff. Augusto Roj, direttore distrettuale tasse, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal 1° segretario cav. dott. Oscar Cesareo.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelli del citato R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno

luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano richiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli invalidi dell'attuale guerra e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1548, e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova del personale sussidiario degli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,23 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,11.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.
6. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: DI REVEL

(2250)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione di mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1723;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII, del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 9255-6797-4-2.1.3.1., in data 4 marzo 1941, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi, di cui al citato bando deve essere riservato a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;
Vista la lettera della stessa Presidenza N. 11734-1175.2.5.9/1.3.1. in data 19 aprile 1941-XIX, con la quale è stato autorizzato il concorso per esami a n. 25 posti, sui 50 compresi nel predetto manifesto del DUCE, di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, al quale possono partecipare le donne per non oltre un decimo dei posti messi a concorso. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 25 posti, sui 50 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII. sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire all'atto del loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana.

I candidati che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo o che comunque risultino richiamati alle armi potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato purchè siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare

ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. e dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza della guerra, all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato da competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai G.U.F. o alla G.I.L.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla Unione stessa. I coniugati con straniere produrranno altresì certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quello del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4 quando vi suppliscano con un certificato su carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui appartengono dichiarante la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Agli effetti della graduatoria e della nomina al posto di alunno d'ordine in prova, è consentito ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuto l'ammissione al concorso bandito, col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi prescindendo dal requisito del limite di età, al primo concorso che verrà bandito successivamente al loro congedamento, per la nomina nello stesso ruolo.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle ipoteche senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta dei seguenti funzionari tutti iscritti al P.N.F.:

Comm. dott. Angelantonio Russo, direttore capo divisione, presidente;

Cav. uff. dott. Francesco Lintas, capo sezione, membro;

Cav. uff. dott. Bartolomeo Battaglia, capo sezione, membro;

Cav. dott. Serafino Cozza, capo sezione, membro;

Cav. dott. Umberto Cecconi, ispettore superiore tasse, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal consigliere cav. dott. Giovanni Ferro.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelli del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli invalidi dell'attuale guerra e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, legge 25 settembre 1940, n. 1458, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 518,23 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,11.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — Componimento italiano.

Parte seconda:

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
5. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
6. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel

(2251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai benefici concessi ai candidati di pubblici concorsi che avendo superato le prove scritte non abbiano potuto prendere parte a quella orale perchè richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni sul trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 16 Finanze, foglio n. 360, con il quale fu indetto un concorso per esami a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con lo stesso decreto Ministeriale;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente formata dalla Commissione in seguito al risultato del concorso a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C) indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prova scritta	Prova orale	TOTALE
1	Buono Pierino	7,500	8,800	16,300
2	Sansone Vincenzo	8, 25	7,900	15,925
3	Piscopo Gennaro	7,950	7,910	15,860
4	Di Furia Raffaele	7,350	8,380	15,730
5	Sarandrea Massimino	7,575	8,130	15,705
6	Esposito Riccardo, coniugato	7,775	7,920	15,695
7	Mazziotti Francesco	7,550	8,130	15,680
8	Ghignone Teobaldo	7,650	8,020	15,670
9	Viaggio Francesco	7,375	8,280	15,655
10	Guadagnino Salvatore	7,350	8,280	15,630
11	Laganà Umberto	7,325	8,295	15,620
12	Stasi Giulio, avventizio, coniugato	7	8,600	15,600
13	Spalvieri Emilio	7,375	8,220	15,595
14	Praticò Giuseppe	7,425	8,160	15,585
15	Tarenghi Renato	7,125	8,450	15,575
16	Orsini Antonio	7,525	8,040	15,565
17	Di Mattei Francesco	7,375	8,180	15,555
18	Sutera Franc. Paolo	7,675	7,870	15,545
19	Criffò Gaetano, ex comb. A.O.I.	7,650	7,885	15,535
20	Valentini Francesco	7,150	8,380	15,530
21	Bovati Angelo	7,425	8,100	15,525
22	Piazza Attilio	7,250	8,270	15,520
23	Scalora Salvatore	7,775	7,735	15,510
24	Palladino Vittorio	7,300	8,200	15,500
25	Mattiuzzi Franco	7,150	8,340	15,490
26	Beninati Remo	8,075	7,410	15,485
27	Orsini Riccardo	7,475	8	15,475
28	Cucci Raffaele	7,650	7,820	15,470
29	Lombardo Giorgio	7,050	8,410	15,460
30	Damonte Mario	7,150	8,300	15,450
31	Spitaleri Cristoforo	7,025	8,420	15,445
32	Vitale Antonino	7,375	8,060	15,435
33	Manzini Renzo	7,825	7,600	15,425
34	Di Giuseppe Rocco	7	8,410	15,410
35	Angeretti Franco	7,200	8,205	15,405
36	Cocivera Carmelo	7,725	7,675	15,400
37	Di Bartolo Emanuele	7	8,390	15,390
38	Rizzo Oriondo	7,350	8,030	15,380
39	Sol Antonino	7,550	7,820	15,370
40	Milanesi Giacomo	7,200	8,160	15,360
41	Malgarini Lorenzo	7,750	7,600	15,350
42	Spinelli Vito	7,500	7,840	15,340
43	Monaco Antonio	7	8,330	15,330
44	Sconfaticci Alfonso	7,250	8,070	15,320
45	Pellegrino Giuseppe	7,975	7,340	15,315
46	Dalmasso Giuseppe	7,425	7,880	15,305
47	Ferrucci Sabino, ex combattente O.M.S.	7,325	7,970	15,295
48	Bonati Francesco	7,125	8,160	15,285
49	Carrabino Gaetano, coniugato	7,500	7,770	15,270
50	Consorti Antonio	7,300	7,960	15,260
51	Franza Pietro	7,400	7,850	15,250
52	Monti Vittorio	7,450	7,790	15,240
53	Occhini Francesco	7,250	7,980	15,230
54	D'Amico Raffaele	7	8,220	15,220
55	Vantaggiato Giuseppe	7,125	8,090	15,215
56	Santoro Eduardo	8,200	7	15,200
57	Quattrocchi Giove, ex combat., avventizio, coniugato	7,600	7,580	15,180
58	Sola Domenico, avventizio, coniugato	7,375	7,800	15,175
59	Olla Vincenzo	7	8,170	15,170
60	Tundo Francesco, ex combat. O.M.S., coniugato	7	8,165	15,165
61	Carluccio Alfredo	7,350	7,810	15,160
62	Bidone Franco	7,050	8,105	15,155
63	Fede Gerlando	7	8,150	15,150
64	Nocco Nicola	7,325	7,820	15,145
65	Perfetti Emilio, avventizio, coniugato	7,725	7,410	15,135
66	Carlino Carlo, avventizio, coniugato	7,825	7,305	15,130
67	Spinelli Matteo	7,275	7,850	15,125
68	Pepe Mario	7,050	8,070	15,120
69	Prestipino Enrico	7,225	7,890	15,115
70	Capone Ferruccio	7	8,110	15,110
71	Nicoli Menotti	7	8,100	15,100
72	Tierri Giuseppe	7	8,090	15,090
73	Cerruti Mario	7,575	7,510	15,085
74	Castellani Giorgio, avventizio	8,050	7,030	15,080
75	Carrasi Salvatore	7,475	7,600	15,075
76	Cagnetta Francesco	7,850	7,220	15,070
77	Faenzi Luigi	7,725	7,335	15,060
78	Tortora Franc. Paolo	7,300	7,750	15,050
79	Brunetti Giuseppe	7,125	7,920	15,045
80	Cunsolo Arturo	7,325	7,710	15,035
81	Ticli Francesco	7,150	7,880	15,030
82	Roi Renato	7,600	7,420	15,020
83	Piccardi Rinaldo	7	8,010	15,010
84	Del Bon Alfredo	7,300	7,700	15
85	Valente Antonino	7	7,990	14,990
86	Vagnini Vitaliano	7,200	7,780	14,980
87	Campese Mario	7,175	7,800	14,975
88	Palatini Tullio	7,125	7,840	14,965
89	Campanella Aldo	7,275	7,680	14,955
90	Foschi Carlo, avventizio, coniugato	7,150	7,790	14,940
91	Chiatti Gabriele, coniugato	7,150	7,780	14,930
92	Rizzoli Lino, orfano guerra	7,275	7,650	14,925
93	Frieri Michele Arcangelo, coniugato	7,275	7,640	14,915
94	Bruno Salvatore	7,225	7,680	14,905
95	Del Vecchio Ortenzio, avventizio, coniugato	7,225	7,670	14,895
96	Ghislanzoni Giovanni	7,300	7,580	14,880
97	Puleo Carmelo	7,100	7,770	14,870
98	Melagranati Divo	7,100	7,760	14,860
99	Fagano Mario	7	7,855	14,855
100	Valente Umberto	7,200	7,650	14,850
101	Narciso Giuseppe, avventizio	7,275	7,570	14,845
102	Conte Ciro	7,375	7,460	14,835
103	Fappiano Ermenegildo	7,750	7,070	14,820
104	Costanza Luigi	7,125	7,690	14,815
105	D'Antoni Francesco	7	7,810	14,810
106	Moscato Giuseppe, ex combattente A.O.I.	7	7,805	14,805
107	Corallo Edoardo	7,125	7,675	14,800
108	Migliarini Pietro	7,200	7,590	14,790
109	Rossi Fabio	7	7,780	14,780
110	Di Stasio Ettore	7,250	7,525	14,775
111	Giovannetti Elio, coniugato	7,750	7,020	14,770
112	Randazzo Salvatore	7,325	7,440	14,765
113	Rubino Carmelo	7,075	7,680	14,755
114	Marino Aldo	7,475	7,270	14,745
115	Toniolo Giulio, orfano guerra	7,300	7,440	14,740
116	D'Aubert Franc. Paolo, ex combattente A.O.I.	7,225	7,510	14,735
117	Vozzi Romualdo	7	7,730	14,730
118	Scaffi Salvatore	7,850	6,870	14,720
119	Giordano Gaetano	7,400	7,310	14,710
120	Amoruso Domenico	7,550	7,150	14,700
121	Di Tomassi Mario	7	7,680	14,680
122	Americo Vincenzo	7,075	7,600	14,675
123	Libertini Angelo	7,550	7,120	14,670

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prova scritta	Prova orale	TOTALE
124	Marraffa Giuseppe	7,400	7,260	14,660
125	Sermi Ferdinando	7,750	6,900	14,650
126	Anelli Francesco	7,625	7	14,625
127	Cesarini Enrico, ex combattente A.O.I.	7	7,450	14,450
128	Contessa Massimo, coniugato	7,175	7,255	14,430
129	Pedrelli Alfio	7,275	7,145	14,420
130	Pacini Luigi	7,550	6,850	14,400
131	Lupo Cesare, avventizio	7,375	7,020	14,395
132	Leone Giuseppe, avventizio, coniugato	7,375	7,010	14,385
133	Pozzi Sergio	7,275	7,100	14,375
134	Sideri Antonio	7,575	6,780	14,355
135	Vannini Canzio	7,225	7,110	14,335
136	Rossini Mario, avventizio	7,250	7,080	14,330
137	Graziosi Eliodoro, ex combattente A.O.I.	7,150	7,170	14,320
138	Ottino Giuseppe, orfano guerra, avventizio, coniugato	7,250	7,060	14,310
139	Magnante Tito, ex combattente	7,250	7,050	14,300
140	Finamore Rodolfo, avventizio	7,225	7,070	14,295
141	Sonego Giacomo, avventizio, coniugato	7,125	7,160	14,285
142	Pedroni Angelo	7,075	7,195	14,270
143	Perosino Giuseppe	7,300	6,960	14,260
144	Pensato Franc. Paolo, ex combattente A.O.I., coniugato	7,300	6,950	14,250
145	Lodolini Armando, ex combattente, avventizio, coniugato	7,525	6,710	14,235
146	Durelli Almerico, ex combattente, avventizio, coniugato	7,250	6,980	14,230
147	Faloppa Giuseppe, ex combattente	7,200	7,010	14,210
148	Magni Giuseppe, avventizio	7	7,200	14,200
149	Robertiello Vittorio	7,200	6,950	14,150
150	Fassino Giuseppe	7,700	6,430	14,130
151	Cocchiara Carmelo, antemarcia, coniugato	7,125	7	14,125
152	Bettin Antonio	7,525	6,590	14,115
153	Capurso Matteo, coniugato	7,950	6,160	14,110
154	Guccione Gaetano	7,350	6,750	14,100
155	Tarquinio Tullio, avventizio, coniugato	7,050	7,040	14,090
156	Gangale Riccardo	7	7,080	14,080
157	Tancorre Vitantonio, coniugato	7,375	6,700	14,075
158	Cassese Francesco	7,350	6,720	14,070
159	Consenti Gaetano, avventizio, coniugato	7,200	6,860	14,060
160	Tavella Almerio	7,425	6,630	14,055
161	Brunetta Giuseppe, orf. guerra	7,250	6,800	14,050
162	Conte Santo, ex combattente A.O.I., coniugato	7,050	6,990	14,040
163	Covino Antonio, avventizio, coniugato	7,050	6,980	14,030
164	Conti Raldo	7,025	7	14,025
165	Benucci Mario, coniugato	7,050	6,970	14,020
166	Fiorentini Enea, coniugato	7,725	6,285	14,010
167	Angius Bruno	7	7	14
168	Antonucci Angelosanto	7	6,995	13,995
169	Di Cesare Alessandro	7	6,990	13,990
170	Soldano Giuseppe	7,300	6,680	13,980
171	Landolfi Guido	7,975	6	13,975
172	Torre Francesco	7,225	6,745	13,970
173	Ferraro Mario	7,775	6,185	13,960
174	De Dominici Giuseppe, avventizio	7,350	6,600	13,950
175	Pellico Angelo	7,175	6,760	13,935
176	Nardini Alessio, orfano guerra, avventizio	7,250	6,680	13,930
177	Vernaglia Pasquale	7,100	6,820	13,920
178	Seni Elio	7,225	6,690	13,915
179	Sposato Antonio, coniugato	7,250	6,655	13,905
180	Comoli Luigi	7,900	6	13,900
181	Lovetti Umberto	7,400	6,480	13,880
182	Luconi Sergio	7,875	6	13,875
183	Alderucci Vincenzo	7,675	6,150	13,825
184	Fabrocini Nicola	7,675	6,140	13,815
185	Capece Umberto	7,200	6,605	13,805
186	Caviglia Aldo, orfano guerra, avventizio	7	6,800	13,800
187	Misani Arturo, avventizio, coniugato	7,275	6,520	13,795
188	D'Agostino Desiderio, ex combattente	7	6,785	13,785
189	De Carlo Alfonso, avventizio, coniugato	7	6,780	13,780
190	Andriolo Vincenzo, orf. guerra	7	6,775	13,775
191	Cirincione Giovanni	7	6,770	13,770
192	Milazzo Antonio, coniugato	7,025	6,740	13,765
193	Sacchetti Enrico	7,575	6,180	13,755
194	Rinaldis Salvatore	7,750	6	13,750
195	Savatteri Angelo	7,350	6,340	13,690
196	Sciarra Emilio, coniugato	7,325	6,360	13,685
197	Farro Giulio, avventizio, coniugato	7	6,675	13,675
198	Martino Tommaso	7,250	6,420	13,670
199	Damasio Renato	7,375	6,290	13,665
200	Bragaglia Giulio	7,050	6,605	13,655
201	Bellante Francesco Paolo	7,650	6	13,650
202	Magliarditi Rosario, coniugato	7,525	6,120	13,645
203	Fantuzzo Giuseppe, avventizio, coniugato	7,350	6,270	13,620
204	Zanghi Giuseppe, avventizio, coniugato	7	6,615	13,615
205	Befi Vincenzo, orfano guerra	7,250	6,360	13,610
206	Lotti Leopoldo, ex combattente, coniugato	7	6,605	13,605
207	Nigro Amedeo	7,600	6	13,600
208	Turi Damiano	7,525	6,060	13,585
209	Santaniello Giuseppe	7,575	6	13,575
210	Vozza Amleto	7,175	6,380	13,555
211	Fignon Ugo	7,550	6	13,550
212	Cunego Enzo	7,350	6,180	13,530
213	Cavallaro Salvatore, coniugato	7,525	6	13,525
214	Sanfilippo Angelo	7,425	6,090	13,515
215	Compaire Antonio	7,400	6,110	13,510
216	Dattilo Pasquale	7	6,505	13,505
217	Arnaldi Eustachio, coniugato	7,500	6	13,500
218	Tiberi Giacinto, orfano guerra	7,425	6,035	13,460
219	Dattola Vincenzo, coniugato	7,225	6,230	13,455
220	Bonanni Delio	7,425	6,020	13,445
221	Aureli Ubaldo	7,025	6,410	13,435
222	Barsuglia Ascanio	7,425	6	13,425
223	Vagnoni Fulvio, coniugato	7,175	6,220	13,395
224	Sanguinetti Brunello	7	6,390	13,390
225	Mobilio Pietro, avventizio, coniugato	7,375	6,010	13,385
226	Barsanti Raffaele	7,150	6,230	13,380
227	De Pisi Gualtiero	7,350	6,025	13,375
228	Bruno Luigi	7,350	6,020	13,370
229	Placitelli Vittorio	7,325	6,040	13,365
230	Trabucchi Tobia, orfano di guerra	7,300	6,060	13,360
231	Del Vecchio Francesco	7,150	6,205	13,355
232	Greco Rosario	7,300	6,050	13,350
233	Di Fazio Giuseppe	7,275	6,070	13,345
234	Gariffo Salvatore	7,275	6,060	13,335
235	Russo Carmelo, antemarcia, avventizio, coniugato	7,275	6,050	13,325
236	Grande Nazzareno, coniugato	7,250	6,065	13,315
237	Pavone Giuseppe	7,250	6,060	13,310
238	Ronchini Oppilio	7,050	6,255	13,305
239	Grillo Giovanni	7,250	6,050	13,300
240	Rossetti Filippo, avventizio	7,250	6,005	13,255
241	Ferrari Remo	7,250	6	13,250
242	Scamporrino Filadelfo, ex combattente	7,225	6,010	13,235
243	Fattorusso Adelmo	7,225	6	13,225
244	Tramontano Filippo, ex combattente O.M.S.	7,200	6,015	13,215
245	Coniglio Franc. Paolo	7,200	6,010	13,210
246	Monteriei Pietro	7,200	6,005	13,205
247	Laganà Vincenzo	7,200	6	13,200
248	Ravarelli Armando	7,175	6	13,175

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prova scritta	Prova orale	TOTALE
249	Lucchesini Omar	7,150	6,005	13,155
250	Magliola Cosimo	7,150	6	13,150
251	Bertolini Argo	7,125	6	13,125
252	Lombardo Ernesto	7,075	6,010	13,085
253	Landriscina Umberto	7,075	6	13,075
254	Corallo Salvatore	7,050	6,010	13,060
255	Berrettoni Elio	7,050	6,005	13,055
256	Oberti Angelo	7,050	6	13,050
257	Paiotta Rocco, avventizio, coniugato	7,025	6,005	13,030
258	Toscano Antonio, avventizio, coniugato	7	6,025	13,025
259	Adamoli Mario	7	6,020	13,020
260	Rigamonti Giuseppe	7	6,015	13,015
261	Pastori Angelo	7	6,010	13,010
262	Sabino Giuseppe	7	6,005	13,005
263	Trillò Giuseppe	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Buono Pierino
2. Sansone Vincenzo
3. Piscopo Gennaro
4. Di Furia Raffaele
5. Sarandrea Massimino
6. Esposito Riccardo, coniugato
7. Mazziotti Francesco
8. Ghignone Teobaldo
9. Viaggio Francesco
10. Guadagnino Salvatore
11. Laganà Umberto
12. Stasi Giulio, avventizio, coniugato
13. Spalvieri Emilio
14. Praticò Giuseppe
15. Tarenghi Renato
16. Orsini Antonio
17. Di Mattei Francesco
18. Sutera Francesco Paolo
19. Criffò Gaetano, ex combattente A.O.I.
20. Valentini Francesco
21. Bovati Angelo
22. Piazza Attilio
23. Scalora Salvatore
24. Palladino Vittorio
25. Mattiuzzi Franco Ivo
26. Beninati Remo
27. Orsini Riccardo
28. Cucci Raffaele
29. Lombardo Giorgio
30. Damonte Mario
31. Spitaleri Cristoforo
32. Vitale Antonino
33. Manzini Renzo
34. Di Giuseppe Rocco
35. Angeretti Franco
36. Cocivera Carmelo
37. Di Bartolo Emanuele
38. Rizzo Oriondo
39. Soi Antonino
40. Milanesi Giacomo
41. Malgarini Lorenzo
42. Spinelli Vito
43. Monaco Antonio
44. Scapaticci Alfonso
45. Pellegrino Giuseppe
46. Dalmasso Giuseppe
47. Ferrucci Sabino, ex combattente O.M.S.
48. Bonati Francesco
49. Carrabino Gaetano, coniugato
50. Consorti Antonio
51. Franza Pietro
52. Monti Vittorio
53. Occhini Francesco
54. D'Amico Raffaele
55. Vantaggiato Giuseppe
56. Santoro Eduardo
57. Quattrocchi Giove, ex combattente, avventizio, coniugato
58. Sola Domenico, avventizio, coniugato
59. Olla Vincenzo
60. Tundo Francesco, ex combattente O.M.S., coniugato
61. Carluccio Alfredo
62. Bidone Franco
63. Fede Gerlando
64. Nocco Nicola
65. Perfetti Emilio, avventizio, coniugato
66. Carlino Carlo, avventizio, coniugato
67. Spinelli Matteo
68. Pepe Mario
69. Prestipino Enrico
70. Capone Ferruccio
71. Nicoli Menotti
72. Tierri Giuseppe
73. Cerruti Mario
74. Castellani Giorgio, avventizio
75. Carrasi Salvatore
76. Cagnetta Francesco
77. Faenzi Luigi
78. Tortora Francesco Paolo
79. Brunetti Giuseppe
80. Cunsolo Arturo
81. Ticli Francesco
82. Roi Renato
83. Piccardi Rinaldo
84. Del Bon Alfredo
85. Valente Antonino
86. Vagnini Vitaliano
87. Campese Mario
88. Palatini Tullio
89. Campanella Aldo
90. Foschi Carlo, avventizio, coniugato
91. Chiatti Gabriele, coniugato
92. Rizzoli Lino, orfano guerra
93. Frieri Michele Arc., coniugato
94. Bruno Salvatore
95. Del Vecchio Ortenzio, avventizio, coniugato
96. Ghislanzoni Giovanni
97. Puleo Carmelo
98. Melagranati Divo
99. Pagano Mario
100. Valente Umberto
101. Narciso Giuseppe, avvent.
102. Conte Ciro
103. Fappiano Ermenegildo
104. Costanza Luigi
105. D'Antoni Francesco
106. Moscato Giuseppe, ex combattente A.O.I.
107. Corallo Edoardo
108. Migliarini Pietro
109. Rossi Fabio
110. Di Stasio Ettore
111. Giovannetti Elio, coniugato
112. Randazzo Salvatore
113. Rubino Carmelo
114. Marino Aldo
115. Toniolo Giulio, orfano di guerra
116. D'Aubert Francesco Paolo, ex combattente A.O.I.
117. Vozzi Romualdo
118. Scaffi Salvatore
119. Giordano Gaetano
120. Amoruso Domenico
121. Cesarini Enrico, ex combattente A.O.I.
122. Contessa Massimo, coniugato
123. Lupo Cesare, avventizio
124. Leone Giuseppe, avventizio coniugato
125. Rossini Mario, avventizio
126. Graziosi Eliodoro, ex combattente A.O.I.
127. Ottino Giuseppe, orfano di guerra, avventizio, coniugato
128. Magnante Tito, ex combattente
129. Finamore Rodolfo, avventizio
130. Sonego Giacomo, avventizio, coniugato
131. Pensato Francesco Paolo, ex combattente A.O.I., coniugato
132. Lodolini Armando, ex combattente, avventizio, coniugato
133. Durelli Almerico, ex combattente, avventizio, coniugato
134. Faloppa Giuseppe, ex combattente
135. Magni Giuseppe, avventizio
136. Cocchiara Carmelo, antemarcia, coniugato
137. Capursi Matteo, coniugato
138. Tarquinio Tullio, avventizio, coniugato
139. Tancorre Vitantonio, coniugato
140. Consenti Gaetano, avventizio, coniugato.
141. Brunetta Giuseppe, orfano di guerra
142. Conte Santo, ex combattente A.O.I., coniugato
143. Covino Antonio, avventizio, coniugato
144. Benucci Mario, coniugato
145. Fiorentini Enea, coniugato
146. De Dominici Giuseppe, avventizio
147. Nardini Alessio, orfano di guerra, avventizio
148. Sposato Antonio, coniugato
149. Caviglia Aldo, orfano di guerra, avventizio
150. Misani Arturo, avventizio, coniugato
151. D'Agostino Desiderio, ex combattente
152. De Carlo Alfonso, avventizio, coniugato
153. Andriolo Vincenzo, orfano di guerra
154. Milazzo Antonio, coniugato
155. Sciarra Emilio, coniugato
156. Farro Giulio, avventizio, coniugato
157. Magliarditi Rosario, coniugato
158. Fantuzzo Giuseppe, avventizio.
159. Zanghi Giuseppe, avventizio, coniugato
160. Befi Vincenzo, orfano di guerra
161. Lotti Leopoldo, ex combattente, coniugato
162. Cavallaro Salvatore, coniugato
163. Arnaldi Eustachio, coniugato
164. Tiberi Giacinto, orfano di guerra.
165. Dattola Vincenzo, coniugato
166. Vagnoni Fulvio, coniugato
167. Mobilio Pietro, avventizio, coniugato.
168. Trabucchi Tobia, orfano di guerra
169. Russo Carmelo, antemarcia, avventizio, coniugato
170. Grande Nazzareno, coniugato
171. Rossetti Filippo, avventizio
172. Scamporrino Filadelfo, ex combattente
173. Tramontano Filippo, ex combattente O.M.S.
174. Paiotta Rocco, avventizio, coniugato
175. Toscano Antonio, avventizio, coniugato

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Di Tomassi Mario
2. Americo Vincenzo
3. Libertini Angelo
4. Marraffa Giuseppe
5. Serni Ferdinando
6. Anelli Francesco
7. Pedrelli Alfio
8. Pacini Luigi
9. Pozzi Sergio
10. Sideri Antonio
11. Vannini Canzio
12. Pedroni Angelo
13. Perosino Giuseppe
14. Robertiello Vittorio
15. Fassino Giuseppe
16. Bettin Antonio
17. Guccione Gaetano
18. Gangale Riccardo
19. Cassese Francesco
20. Tavella Almerio
21. Conti Raldo
22. Angius Bruno
23. Antonucci Angelosanto
24. Di Cesare Alessandro
25. Soldano Giuseppe
26. Landolfi Guido

27. Torre Francesco
28. Ferraro Mario
29. Pellico Angelo
30. Vernaglia Pasquale
31. Seni Elio
32. Comoli Luigi
33. Lovetti Umberto
34. Luconi Sergio
35. Alderucci Vincenzo
36. Fabrocini Nicola
37. Capece Umberto
38. Ciringione Giovanni
39. Sacchetti Enrico
40. Rinaldis Salvatore
41. Savatteri Angelo
42. Martino Tommaso
43. Damasio Renato
44. Bragaglia Giulio
45. Bellante Francesco Paolo
46. Nigro Amedeo
47. Turi Damiano
48. Santaniello Giuseppe
49. Vozza Amleto
50. Fignon Ugo
51. Cunego Enzo
52. Sanfilippo Angelo
53. Compaire Antonio
54. Dattilo Pasquale
55. Bonanni Delio
56. Aureli Ubaldo
57. Barsuglia Ascanio
58. Sanguinetti Brunello
59. Barsanti Raffaele
60. De Pisi Gualtiero
61. Bruno Luigi
62. Placitelli Vittorio
63. Del Vecchio Francesco
64. Greco Rosario
65. Di Fazio Giuseppe
66. Gariffo Salvatore
67. Pavone Giuseppe
68. Ronchini Oppilio
69. Grillo Giovanni
70. Ferrari Remo
71. Fattorusso Adelmo
72. Coniglio Francesco Paolo di Leoluca
73. Monterisi Pietro
74. Laganà Vincenzo
75. Ravarelli Armando
76. Lucchesini Omar
77. Magliola Cosimo
78. Bertolini Argo
79. Lombardo Ernesto
80. Landriscina Umberto
81. Corallo Salvatore
82. Berrettoni Elio
83. Oberti Angelo
84. Adamoli Mario
85. Rigamonti Giuseppe
86. Pastori Angelo
87. Sabino Giuseppe
88. Trillò Giuseppe

Art. 4.

Ai seguenti candidati, i quali hanno riportato nelle prove scritte il voto medio a fianco di ciascuno di essi indicato, sono conservati i benefici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

1. Pistilli Francesco . . . . punti 7,825
2. Fragni Oreste . . . . » 7,275
3. Sgarbi Giovanni . . . . » 7,275
4. Rinaldi Mario . . . . » 7,075
5. D'Alesio Tullio. . . . . » 7,050
6. Orecchio Pasqualino . . . . . . » 7,050

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(2218)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il risultato del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, in Comuni di questa Provincia, bandito con decreto prefettizio del 27 dicembre 1938;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1. Rio Rosina . . . . con punti 59,125
2. Russo Almerinda . . . . » 58,000
3. Santomauro Giuseppa . . . . . » 57,625
4. Pappalardo Susanna . . . . . » 56,125
5. Casadei Faustina . . . . . . » 55,000
6. Ferrero Elettra . . . . » 53,625
7. Brognara Gioconda . . . . . . » 53,000
8. De Fazio Vincenza . . . . . . » 51,250
9. Ferretti Berardina . . . . . . » 51,000
10. Accorsi Elena . . . . » 50,875
11. Casadio Ines . . . . » 50,125
12. Della Pia Olimpia . . . . . . » 50,000
13. Baldi Luisa . . . . » 49,875
14. Bonarini Concetta . . . . . . » 49,625
15. Gammino Orsola . . . . » 49,562
16. Bracaloni Gemma . . . . » 49,500
17. Burzoni Bruna . . . . » 49,375
18. Masullo Teresa, orf. di guerra *ex aequo* con punti 49,250
19. Pianetti Maria, *ex aequo* . . . . » 49,250
20. Aretini Olga . . . . » 49,187
21. Pattaro Palmira . . . . » 48,875
22. Corso Gaetana . . . . » 48,125
23. Di Giorgio Giuseppina . . . . . » 48,000
24. Ciolli Marianna . . . . » 47,875
25. Iovino Carolina . . . . » 47,750
26. Pugliese Amandina . . . . . . » 47,500
27. Ricci Petitoni Maria . . . . . » 47,375
28. Cappelli Lina . . . . » 47,250
29. Montroni Argentina . . . . . . » 47,000
30. Serantoni Dora . . . . » 47,000
31. Lanciotti Annunziata . . . . . » 46,875
32. D'Agostino Iole . . . . » 46,375
33. Romin Giuseppina . . . . » 46,250
34. Cappelli Nerina . . . . » 46,000
35. Pappalardo Raffaela . . . . . . » 45,937
36. Iovino Filomena . . . . » 45,906
37. De Rosa Tullia . . . . » 45,888
38. Lorenzini Angiolina . . . . . . » 45,875
39. Paolillo Venere . . . . » 45,750
40. Palla Iva . . . . » 45,250
41. Ferrigno Maria . . . . » 44,875
42. Castellani Umile . . . . » 44,750
43. Corea Maria . . . . » 44,375
44. Venturi Olga . . . . » 43,125
45. Frateschi Vanda Leda . . . . . » 43,000
46. Pollastro Bice . . . . » 42,500
47. Gollini Edma . . . . » 42,375
48. Boggian Berruccia . . . . . . » 42,250
49. Coceana Maria . . . . » 41,250
50. Toscani Clementina . . . . . . » 40,937
51. Saccardi Anna . . . . » 39,875
52. Ciaburri Immacolata . . . . . . » 39,625
53. Bergamini Iva . . . . » 39,125
54. Quinto Carmela . . . . » 38,750
55. Barsi Teresa, coniugata *ex aequo* . . » 37,250
56. Cenacchi Angelina, *ex aequo* . . . » 37,250
57. Rutili Anna . . . . » 37,125
58. Domeniconi Giovanna . . . . . . » 36,625

Salerno, addì 12 maggio 1941-XIX

Il prefetto: D'ANDREA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto, di data odierna, che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta in comuni di questa Provincia;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate al concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, per la provincia di Salerno, sono dichiarate vincitrici ed a ciascuna di esse viene assegnata la sede a fianco indicata:

1. Rio Rosina, Eboli;
2. Russo Almerinda, Angri;
3. Santomauro Giuseppa, Agropoli;
4. Pappalardo Susanna, Cetara;
5. Casadei Faustina, Buccino;
6. Brognara Gioconda, Corbara;
7. De Fazio Vincenza, Ricigliano;
8. Ferretti Berardina, Altavilla Silentina;
9. Accorsi Elena, S. Cipriano Picentino;
10. Casadio Ines, Orria;
11. Della Pia Olimpia, Montesano sulla Marcellana;
12. Baldi Luisa, Vallo della Lucania;
13. Bracaloni Gemma, Centola;
14. Masullo Teresa, Valva;
15. Pianetti Maria, Rutino;
16. Pattaro Palmira, Campora;
17. Corso Gaetana, Palomonte;
18. Di Giorgio Giuseppina, Vibonati;
19. Iovino Carolina, Torraca;
20. Pugliese Armandina, Magliano Vetere e Monteforte Cilento-Consorzio;
21. Ricci Petitoni Maria, Celle Bulgheria;
22. Cappelli Lina, Castelnuovo Cilento;
23. Montroni Argentina, Cuccaro Vetere;
24. Serantoni Dora, Montano Antilia;
25. Lanciotti Annunziata, Morigerati;

26. Romin Giuseppina, S. Mauro la Bruca;
27. Cappelli Nerina, Omignano;
28. Pappalardo Raffaela, Salvitelle;
29. Iovino Filomena, Petina;
30. De Rosa Tullia, Romagnano al Monte;
31. Paolillo Venere, Tortorella.

Salerno, addì 12 maggio 1941-XIX

Il prefetto: D'ANDREA

(2197)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a n. 16 posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Vista la graduatoria delle concorrenti a n. 16 posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia di Napoli al 30 novembre 1938-XVI formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso con sede a Napoli e nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. e gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti, di cui sopra detto:

1. Scarano Maria . . . . con voti 58,250
2. Vuotto America . . . . » 57,750
3. Piereccini Margherita . . . . . » 55,250
4. Biondi Bice . . . . » 54,250
5. Zoccola Elena . . . . » 54,125
6. Gerundo Ilda . . . . » 54,062
7. Cacace Rachele . . . . » 54,000
8. Norri Aurora . . . . » 53,875
9. Pontorieri Anna . . . . » 53,750
10. Nicodemo Anna . . . . » 53,125
11. Gatto Iolanda . . . . » 53,000
12. Longo Marietta . . . . » 52,500
13. Pini Gina . . . . » 51,325
14. Brescia Angelina . . . . » 51,125
15. Baldini Venere . . . . » 51,000
16. Corbyons Dolores . . . . » 50,875
17. Vendettuoli Romilda . . . . » 50,250
18. Mezza Raffaela . . . . » 50,187
19. Collace Maria . . . . » 50,125
20. Della Pia Olimpia, età magg., *ex aequo* » 50,000
21. Di Blasio Immacolata, *ex aequo* . . » 50,000
22. Romano Teresa . . . . » 49,687
23. Calfaro Lucia . . . . » 49,625
24. Esposito Assunta . . . . » 49,500
25. Manniello Elena . . . . » 49,250
26. Amalfitano Concetta . . . . » 49,125
27. Capasso Raffaela . . . . » 49,000
28. Nespoli Maria Luisa . . . . » 48,750
29. Cessa Disolina . . . . » 48,500
30. Cafaro Desdemona . . . . » 48,250
31. Zocca Isolina . . . . » 48,125
32. Tramontano Assunta . . . . » 47,875
33. Scaramuzza Natalina . . . . » 47,625
34. Cavalli Elida . . . . » 47,500
35. Guerini Nella . . . . » 47,375
36. Rajola Adele . . . . » 47,312
37. Delli Quadri Rosaria . . . . » 47,250
38. Napolitano Rosa . . . . » 47,000
39. Petrullo Lucia . . . . » 46,750
40. Del Prete Margherita . . . . » 46,625
41. Lupardini Ginevra . . . . » 46,562
42. Aloisi Lucia . . . . » 46,500
43. Esposito Concetta . . . . » 46,438
44. Wancolla Antonietta . . . . » 46,375
45. Galluzzo Caterina . . . . » 46,125
46. Rendina Maria . . . . » 46,000
47. Scalzi Ines . . . . » 45,625
48. Parisi Giovanna . . . . » 45,500
49. D'Onofrio Rosa . . . . con voti 45,375
50. Barletta Angela . . . . » 45,250
51. D'Agostino Jole . . . . » 45,125
52. Assante di Ponsillo Maria, età maggiore *ex aequo* . . . . » 45,000
53. Daponte Lea, *ex aequo* . . . . . » 45,000
54. D'Ambrosio Rosaria . . . . » 44,850
55. Pagnotta Rosa . . . . » 44,750
56. D'Arienzo Carmela . . . . » 43,750
57. Rutili Anna . . . . » 43,500
58. D'Alterio Maria . . . . » 43,250
59. Errico Caterina . . . . » 43,000
60. Cervara Maria . . . . » 42,750
61. Bagnoli Caterina . . . . » 42,625
62. Chianese Maria . . . . » 42,375
63. Savastano Nora . . . . » 42,250
64. D'Innocenzo Carolina, figlia invalido di guerra, *ex aequo* . . . . » 42,000
65. Pucci Letizia, *ex aequo* . . . . . » 42,000
66. Malpeli Rosa . . . . » 41,750
67. Raucci Marianna . . . . » 41,687
68. Battaglia Elena . . . . » 41,625
69. Griffo Elena . . . . » 41,500
70. Lavagna Speranza . . . . » 41,250
71. Costagliola di Migliorillo Rita . . . . » 41,000
72. Toscani Clementina . . . . » 40,937
73. Garuti Carmen . . . . » 40,750
74. Capuano Anna Edvige . . . . » 40,625
75. Pepe Maddalena . . . . » 40,500
76. Crispino Rosa . . . . » 40,375
77. Capasso Erminia . . . . » 40,250
78. Cicatelli Giacoma . . . . » 40,125
79. Sapatiello Avelia . . . . » 40,000
80. Donini Italia . . . . » 37,500
81. Iodice Giuseppa . . . . » 35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 19 maggio 1941-XIX

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data, n. 5811, riguardante l'approvazione della graduatoria del concorso a n. 16 posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1938;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sotto elencate concorrenti a posti di ostetrica condotta di cui sopra detto, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. Scarano Maria, Resina;
2. Vuotto America, Pomigliano d'Arco;
3. Pierantoni Margherita, Marigliano;
4. Biondi Bice, Mariglianella;
5. Zoccola Elena, Atella (sezione Orta);
6. Gerundo Idda, Aversa (sezione Cricignano);
7. Cacace Rachele Calvizzano;
8. Norri Aurora, Cardito,
9. Pontorieri Anna, Grumo Nevano;
10. Nicodemo Anna, Ischia (sezione Forio);
11. Gatto Iolanda, Cervino;
12. Longo Marietta, Cimitile;
13. Pini Gina, Teano (frazione Versano);
14. Brescia Angelina, Sessa Aurunca (sezione Cascano);
15. Baldini Venere, Sessa Aurunca (sezione Carano);
16. Corbyons Dolores, S. Pietro Infine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 19 maggio 1941-XIX

Il prefetto: BENIGNI

(2238)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.